

Area Definizione delle controversie

DELIBERA N.	33/2015
TITOLO	2015.1.10.4.1
	2013.1.10.21.1186
LEGISLATURA	X

Il giorno 29/05/2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'Emilia-Romagna con la partecipazione dei componenti:

GIOVANNA COSENZA

Presidente

MARINA CAPORALE

Vicepresidente

MAURO RAPARELLI

Componente

Svolge le funzioni di segretario la dott.ssa PRIMAROSA FINI.

OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA X E TELECOM ITALIA X

Il Comitato Regionale per le Comunicazioni

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *"Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità"*;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*, in particolare l'art. 1, c. 6, lettera a), n. 14 e c. 13;

Visto il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il *"Codice delle comunicazioni elettroniche"*;

Viste la legge regionale Emilia-Romagna 30 gennaio 2001, n. 1, recante *"Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.)"*, in particolare l'art. 14, e la deliberazione del Comitato regionale per le Comunicazioni Emilia-Romagna 9/III/08;

Vista la delibera Agcom n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante *"Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e successive modifiche ed integrazioni*, di seguito *"Regolamento"*;

Vista la delibera Agcom n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante *"Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori"*, di seguito *"Regolamento indennizzi"*;

Viste le Delibere Agcom n. 664/06/CONS e n. 179/03/CSP;

Visto lo *"Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome"*, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

Vista la *"Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni"*, sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni e il Comitato regionale per le Comunicazioni Emilia-Romagna in data 10 luglio 2009, e in particolare l'art. 4, c. 1, lett. e);

Visti gli atti del procedimento;

Vista la relazione e la proposta di decisione della Responsabile del Servizio Corecom dr.ssa Primarosa Fini (NP.2015.1058);

Udita l'illustrazione svolta nella seduta del 29/05/2015;

1. La posizione dell'istante

L'istante ha lamentato nei confronti della società Telecom Italia X (di seguito, Telecom) la mancanza di trasparenza contrattuale, la conseguente illegittimità della fatturazione, nonché l'illegittimo blocco dell'utenza telefonica.

L'istante, che si è fatto assistere da un legale, non si è limitato a formulare le proprie deduzioni e richieste in sede di GU14, ma ha via via ampliato le proprie richieste, sia proponendo in data 20 marzo 2013 un'integrazione del formulario, sia depositando due memorie di replica, e svolgendo ulteriori precisazioni anche in udienza. In particolare si può precisare quanto segue.

I) Nell'istanza introduttiva del procedimento, l'istante ha dichiarato:

- nel mese di settembre 2011, il X ricevette presso il proprio studio una telefonata dall'ufficio commerciale Telecom, che gli proponeva una modifica al contratto telefonico in corso, che avrebbe compreso le seguenti variazioni: durata minima tre anni; adesione al contratto "impresa semplice", comprendente un numero voip cui connettere il fax; la diminuzione di circa 20,00 euro in ogni futura bolletta; l'omaggio di un computer portatile;
- circa dieci giorni dopo la telefonata, il X ricevette il pacco contenente il pc, ma non gli pervenne copia del contratto "impresa semplice" concluso telefonicamente. Ricevette invece un avviso nel quale gli venne comunicata la conferma alla sua "adesione all'acquisto di n. 1 pc Toshiba tutto compreso", al prezzo di euro 1.224,00 IVA esclusa, che gli sarebbe stato addebitato ratealmente sul suo conto;
- il X telefonò al 191 per segnalare il problema e l'operatrice del call-center disse che avrebbe girato la segnalazione all'ufficio legale-commerciale Telecom e che Telecom avrebbe provveduto al ritiro del pc;
- successivamente nonostante le diffide e solleciti inviati a Telecom, anche a mezzo legale, volti all'annullamento e/o risoluzione del contratto e al ritiro del pc, Telecom è rimasta inerte;
- il X nel frattempo ha rifiutato di pagare quella parte di fatture concernenti il pagamento del pc, non richiesto, ma offerto a titolo gratuito da Telecom;
- l'istante si è quindi trovato - a partire da metà aprile 2012 - nell'impossibilità di effettuare telefonate e inviare fax. Inoltre non ha ricevuto la promessa visita di un

- operatore Telecom che avrebbe dovuto convertire la linea per consentirgli di cambiare operatore;
- solamente a seguito di istanza al Corecom, Telecom provvedeva nel mese di gennaio 2013 a sbloccare la linea telefonica e il fax;
 - in data 21.01.2013 si svolgeva l'udienza di conciliazione, in cui il X richiedeva l'annullamento delle fatture emesse da Telecom concernenti il pc e l'indennizzo di euro 2.700,00 per il disservizio subito (25 giorni lavorativi x 10 mesi di disservizio x 8,00 euro giornalieri + 700,00 euro offerti da Telecom a titolo conciliativo). L'udienza si concludeva però con un verbale negativo;
 - nel frattempo l'istante ha presentato in data 5 ottobre 2012 denuncia-querela avanti alla Procura presso il Tribunale di X chiedendo la condanna di Telecom alla reintegrazione della linea telefonica. Il 16 gennaio 2013 però il Pubblico Ministero ha depositato istanza di archiviazione e il legale dell'istante ha dichiarato in data 6.05.2015 (a seguito di richiesta del Comitato) che non è stata proposta opposizione e che pertanto il procedimento penale deve ritenersi estinto.

In base a tali premesse, l'utente ha richiesto nel formulario GU14:

- a) annullamento e rimborso delle fatture emesse da Telecom con riferimento al computer Toshiba il cui contratto di acquisto non è mai stato accettato né sottoscritto;
- b) liquidazione di un equo indennizzo per ogni giorno di disservizio subito (consistente nel blocco della linea telefonica e della linea fax) a partire da aprile 2012 sino a gennaio 2013 (25 giorni lavorativi mensili per 10 mesi di blocco, per un totale di 250 giorni);
- c) rimborso delle spese di viaggio sostenute per le quattro trasferte presso il Corecom, quantificate (in sede di udienza) in euro 600,00.

II) In data 20 marzo 2013 l'istante presentava un'integrazione del formulario GU14, in cui venivano formulate ulteriori richieste, ed in particolare:

- d) annullamento dell'ultima fattura emessa da Telecom con aumento di euro 50,00, e conseguente rimborso;
- e) ristoro dell'ulteriore danno subito per l'ingiustificata concessione, da parte di Telecom, della portabilità/migrazione nei confronti di Vodafone;

- f) risarcimento ulteriore danno subito mediante liquidazione di un equo e giusto indennizzo per ogni giorno di disservizio subito a partire da aprile 2012.

III) In sede di memoria di replica trasmessa il 13 aprile 2014, l'istante ha ulteriormente dedotto quanto segue:

- dopo il verbale di mancato accordo del 21 gennaio 2013, Telecom ha continuato ad inviare numerosi illegittimi solleciti di pagamento al X;
- inoltre il X è stato costretto a ricorrere nuovamente al Corecom nel marzo 2013 a seguito di un nuovo blocco della linea, impedendo la portabilità verso Vodafone. La problematica si concludeva con un accordo in data 13.06.2013, con cui Telecom si impegna a versare al X la somma di euro 300,00, però mai corrisposta.

Quindi, nella suddetta memoria integrativa l'utente ha chiesto anche (ferme le domande già formulate):

- g) la liquidazione di un indennizzo per la mancata portabilità verso Vodafone, e per il conseguente blocco dell'utenza nel periodo gennaio 2013 – giugno 2013.

2. La posizione dell'operatore

La società Telecom contesta integralmente le doglianze dell'istante. In particolare, nella propria memoria difensiva ha affermato quanto segue.

L'utente ha indiscutibilmente aderito all'offerta "Pc Toshiba tutto compreso", come emerge dal verbal ordering prodotto in atti. Dalla registrazione della telefonata emerge chiaramente che l'operatrice telefonica ha spiegato al X (che ha accettato) che il costo del pc era pari ad euro 1.224,00 più IVA, e che sarebbe stato rateizzato in 36 rate mensili per 18 bimestri, con ciò fugando ogni dubbio in merito alla presunta gratuità del pc.

Nella telefonata viene inoltre illustrata all'utente la possibilità di recedere dal contratto entro dieci giorni dal ricevimento del pc, così come previsto dal Codice del Consumo: tale facoltà non è però stata esercitata dall'utente, che ha ricevuto il pc in data 3.10.2011.

I reclami dell'utente in proposito sono stati trattati con risposte fornite in data 7.11.2011 e 7.2.2012.

Con riferimento all'asserita interruzione del servizio, dal sistema informatico Telecom di gestione dei guasti risultano due segnalazioni, entrambe chiuse dal gestore entro i tempi tecnici

previsti dalle condizioni generali di abbonamento, e cioè: prima segnalazione del 4.04.2012 risolta il 6.04.2012 e seconda segnalazione del 2.05.2012 risolta il 5.05.2012.

A riprova del corretto funzionamento della linea telefonica, Telecom produce un tabulato con il traffico telefonico registrato nel periodo di presunto disservizio (aprile 2012-gennaio 2013).

Telecom contesta inoltre le affermazioni dell'utente inerenti al passaggio a Vodafone.

Dichiara inoltre che, qualora dovesse essere riconosciuto un indennizzo all'utente, tale somma andrebbe compensata con l'insoluto da questo maturato, pari ad euro 1.042,61.

In sede di memoria di replica l'operatore ha contestato quanto dichiarato dall'utente nella propria replica, ed in particolare ha affermato che la presente controversia verte unicamente sull'acquisto del pc e sull'asserito blocco della linea, e non, invece, sulla tematica della portabilità a Vodafone (su cui nessuna domanda era stata formulata in sede di UG e GU14), anche perché quest'ultimo problema era già stato fatto oggetto di separata vertenza, conclusasi con accordo del 13.06.2013, con cui Telecom si è impegnata a versare all'utente la somma di euro 300,00, che è stata posta a parziale compensazione con il maggior insoluto maturato dall'utente.

3. Motivazione della decisione

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dalla parte istante possono essere parzialmente accolte come di seguito precisato.

Per chiarezza espositiva, deve suddividersi la trattazione sul merito della controversia in quattro distinte parti.

I. Un primo capitolo deve essere dedicato all'individuazione delle richieste che possono essere fatte oggetto di decisione da parte di codesto Comitato.

Infatti, come visto, l'istante ha via via ampliato la materia del contendere, e devono quindi esaminarsi le richieste formulate sia in sede di integrazione del formulario, che di memorie di replica.

Preliminarmente, occorre evidenziare che la richiesta sub f) coincide con quella sub b), pertanto unica sarà la sua trattazione (su cui, infra, paragrafo III).

Quanto invece alle richieste sub d), e), g), le stesse devono essere considerate inammissibili.

Infatti, nessuna di esse risulta essere presente nel formulario UG, con conseguente violazione dell'obbligo di preventiva sottoposizione a tentativo di conciliazione, ed inoltre, con riferimento alla richiesta sub g), volta all'ottenimento di un indennizzo per la ritardata portabilità verso Vodafone ed al conseguente blocco della linea telefonica da gennaio 2013 a giugno 2013, le stesse sono già state trattate con separato procedimento, conclusosi con l'accordo delle parti in data 13.06.2013.

Pertanto qui di seguito si prenderanno in esame soltanto le doglianze inerenti la conclusione del contratto relativo al pc Toshiba (e conseguente fatturazione) e circa il blocco dell'utenza lamentato nel periodo aprile 2012 – gennaio 2013.

II. Con riferimento al primo problema, e cioè la legittimità o meno del contratto, si deve osservare quanto segue.

L'operatore ha fornito la registrazione vocale con la quale è stato stipulato il contratto tra l'utente e Telecom.

A 2'26" della registrazione, l'addetto al call center spiega chiaramente che il servizio offerto è denominato "Pc tutto compreso", e che il costo del pc verrà addebitato sul conto Telecom, con un importo di 34 euro al mese per 36 mesi, con 18 fatturazioni bimestrali.

Mai, durante la parte registrata della telefonata (e cioè nel momento di stipula del contratto), viene menzionata la gratuità del pc, come invece asserito dall'utente.

Fin qui, dunque, nulla può essere imputato all'operatore.

La valutazione deve però mutare in relazione alla condotta tenuta successivamente da Telecom. Infatti, a seguito della registrazione, l'utente avrebbe dovuto ricevere al proprio domicilio tutta la documentazione concernente il contratto stipulato con Telecom, incluse quindi le indicazioni circa le tariffe applicate, e le modalità per l'esercizio del diritto di recesso.

Questo in forza del regolamento "recante disposizioni a tutela dell'utenza in materia di fornitura dei servizi di comunicazione elettronica mediante contratti a distanza", approvato con delibera Agcom n. 664/06/CONS, che, all'articolo 2, comma 5, dispone: "la volontà inequivoca del titolare dell'utenza telefonica di concludere il contratto deve risultare da un modulo ovvero altro documento contrattuale, anche elettronico, recante la data e l'ora dell'avvenuto accordo e la relativa sottoscrizione del titolare dell'utenza. Se è stata utilizzata la comunicazione telefonica, l'adempimento degli obblighi informativi di cui ai commi 1, 2, 3, 4 ed il consenso informato del titolare dell'utenza telefonica possono risultare dalla registrazione integrale della conversazione telefonica, previo consenso dell'interessato alla registrazione".

Il successivo articolo 6 del regolamento prevede che "prima o al più tardi al momento dell'inizio dell'esecuzione del contratto di fornitura di beni o servizi di comunicazione elettronica concluso a distanza, il titolare dell'utenza telefonica deve ricevere un apposito modulo di conferma del contratto, contenente tutte le informazioni elencate al comma 1 dell'articolo 53 Codice del consumo. Con il medesimo modulo, l'operatore comunica al titolare dell'utenza telefonica che, ove ritenga che il servizio non sia stato da lui richiesto, può proporre opposizione a mezzo fax o

posta elettronica, ai recapiti indicati nella stessa informativa, ferma restando la sua facoltà di opporsi in ogni tempo e con qualsiasi mezzo ad una fornitura non richiesta”.

Le norme del Codice del consumo e della delibera Agcom n. 664/06/CONS, rilevano sotto due distinti profili.

In primo luogo, sotto il profilo contrattuale: le conseguenze derivanti dal mancato assolvimento degli obblighi informativi da parte del gestore si ripercuotono all'interno del rapporto stesso con l'ampliamento dei termini per l'esercizio del recesso da 10 a 90 giorni; di conseguenza, l'operatore che attivi il servizio prima della conferma del contratto per iscritto, deve garantire all'utente la facoltà di recedere in un termine più ampio, ma con analoghi effetti *ex tunc* previsti dall'originario diritto di ripensamento.

In secondo luogo, sotto il profilo contenzioso, ed è questo l'aspetto di maggior interesse ai fini della risoluzione della presente controversia. Quando l'utente attiva il procedimento avanti l'Autorità, contestando la valida conclusione di un contratto e l'attivazione conseguente di un servizio non richiesto, come appunto nel caso in esame, scatta a carico del gestore uno specifico onere probatorio sull'esistenza del contratto, assolvibile esclusivamente con la prova dell'invio della documentazione contrattuale al domicilio dell'utente, non risultando più sufficiente l'ordinazione vocale.

Nei termini di cui sopra si sono già espressi sia il Corecom Lazio (Delibera n. 63/12), che il Corecom Abruzzo (Delibera n. 5/11).

Nel caso qui in esame, l'utente ha dichiarato di non aver mai ricevuto, nonostante le numerose richieste formulate, la copia cartacea del contratto presso il proprio domicilio, ma di aver ricevuto soltanto un avviso di conferma del contratto, privo però (in particolare) di indicazioni inerenti le modalità di esercizio del diritto di recesso.

Nulla ha replicato sul punto Telecom, su cui incombeva l'onere di provare di aver puntualmente adempiuto a quanto previsto dalla normativa.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, deve dichiararsi non validamente concluso il contratto tra l'utente e l'operatore mediante vocal order.

Deve quindi trattarsi il conseguente profilo economico.

L'utente ha chiesto l'“Annullamento e rimborso delle fatture emesse da Telecom con riferimento al computer Toshiba”. Non ha però prodotto alcun documento attestante eventuali pagamenti effettuati, né, tanto meno, copia delle fatture ricevute da parte di Telecom.

Telecom ha invece prodotto agli atti il documento del sistema amministrativo-contabile da cui risulta la posizione dell'utente.

Pertanto, in assenza di prove sul punto fornite dall'utente, ci si deve attenere a tale ultimo documento fornito dall'operatore, da cui risulta quanto segue.

A partire dalla fattura emessa a febbraio 2012 e fino alla fattura emessa a giugno 2013, l'utente risulta aver corrisposto a Telecom solo pagamenti parziali: deve supporre che l'utente abbia omesso di corrispondere le somme fatturate in relazione al pc di cui aveva contestato l'acquisto. Successivamente invece l'utente sembra non aver più corrisposto alcunché a Telecom, risultando tutte le fatture successive "scoperte" (e, segnatamente, quelle emesse a partire da agosto 2013 fino a febbraio 2014).

Ancora, deve segnalarsi che Telecom, in forza dell'accordo siglato nel giugno 2013, doveva corrispondere 300,00 euro all'utente: somma che (in base a quanto dichiarato dall'operatore e dalle risultanze dei tabulati contabili) è stata posta a parziale compensazione del maggior debito dell'utente, andando a coprire integralmente le fatture emesse ad agosto 2012 e giugno 2013, e, in parte, quella di ottobre 2012.

Alla luce di quanto sopra non può quindi certamente essere disposto alcun rimborso, ma soltanto lo storno integrale di quanto fatturato da Telecom a titolo di pagamento del pc Toshiba, per una somma complessiva pari al costo indicato al momento della conclusione del contratto, e cioè 1.224,00 euro, oltre IVA.

II. Si deve ora passare ad esaminare la seconda questione oggetto di doglianza, e cioè il blocco della linea telefonica e fax nel periodo da aprile 2012 a gennaio 2013.

Deve in primo luogo osservarsi che l'utente non ha prodotto alcun documento da cui risultino segnalazioni a Telecom inerenti il blocco dell'utenza.

Per contro, Telecom ha dichiarato di aver ricevuto due segnalazioni, rispettivamente in data 4 aprile 2012 e 2 maggio 2012, e di averle trattate e risolte entro i tempi previsti dalle condizioni generali di contratto (in particolare la prima risulta risolta in data 6 aprile 2012, e la seconda in data 5 maggio 2012: cfr. documento prodotto in atti).

Ancora, Telecom ha prodotto il dettaglio del traffico originato dalla linea telefonica del X. Da questo risulta che vi sia stato traffico nel periodo compreso tra aprile 2012 e gennaio 2013 (in cui invece l'utente asseriva di aver avuto sia la linea telefonica che il fax bloccati); più precisamente, è stato registrato traffico telefonico nei mesi di aprile 2012 e da ottobre 2012 sino a gennaio 2013. Per contro, non risultano chiamate nel periodo da maggio 2012 a settembre 2012.

In merito a tale documento peraltro nulla ha controdedotto il legale dell'utente nelle due memorie di replica depositate.

Alla luce di quanto sopra, in base agli elementi emersi dall'istruttoria, deve quindi concludersi che vi sia stato un disservizio, ma che lo stesso sia stato limitato al periodo da maggio a settembre 2012.

Conseguentemente, dato che l'operatore deve garantire il servizio in modo regolare, continuo e senza interruzioni, in conformità a quanto previsto dall'art. 3, comma 4, della delibera Agcom n. 179/03/CSP, deve essere riconosciuto all'utente il diritto alla corresponsione di un indennizzo per il disservizio subito.

Lo stesso deve essere quantificato come segue.

L'art. 5 del regolamento indennizzi prescrive che, in caso di interruzione del servizio per motivi tecnici, debba essere riconosciuto un indennizzo pari ad euro 5,00 per ogni giorno di interruzione, e l'art. 3, comma 4, dispone che per i servizi accessori debba essere riconosciuto un indennizzo pari all'“importo maggiore tra la metà del canone mensile del servizio interessato e la somma di euro 1,00, fino ad un massimo di euro 300,00”.

Nel caso di specie, nessun dato specifico è stato fornito con riferimento alla linea fax: nel formulario GU14 è stata indicata una sola utenza, pertanto deve desumersi che linea telefonica e fax fossero attive sulla stessa utenza, e deve quindi ritenersi la linea fax come accessoria; dovrà inoltre farsi riferimento all'indennizzo di 1,00 euro al giorno, in assenza di ogni indicazione da parte dell'utente circa l'ammontare del canone per il servizio fax.

Deve invece farsi applicazione della maggiorazione prevista dall'art. 12, comma 2, in ragione della tipologia di utenza business.

Pertanto, deve eseguirsi il seguente conteggio.

Periodo di disservizio: da maggio a settembre 2012, per un totale di 150 giorni.

Indennizzo per l'interruzione della linea telefonica: euro 5,00 x 150 giorni x 2 (utenza business) = 1.500,00.

Indennizzo per l'interruzione del servizio fax (accessorio): euro 1,00 x 150 giorni x 2 (utenza business) = 300,00.

L'utente ha quindi diritto al riconoscimento di un indennizzo complessivo di euro 1.800,00.

IV. Da ultimo, deve essere esaminata la richiesta di rimborso delle spese, quantificate dal X in euro 600,00, imputate ai costi di trasferta presso il Corecom.

Il riconoscimento delle spese di procedura non può essere automatico, e deve essere sottoposto ad un'attenta valutazione, che tenga conto, tra le altre cose, dell'esito dell'istanza e della chiarezza e sinteticità degli atti; inoltre il rimborso delle spese vive può essere disposto solo se provato con apposita documentazione.

Nel caso di specie, l'istanza del X è stata solo parzialmente accolta, e il comportamento processuale della parte non risulta improntato a chiarezza e sinteticità, dato che al formulario GU14 ha fatto seguito una prima integrazione e poi il deposito di due memorie di replica, con continua richiesta di ampliamento della materia del contendere.

Inoltre, non risultano depositati documenti attestanti l'esborso di euro 600,00 per spese di viaggio, richieste dal X.

Pertanto, pare equo riconoscere al X, a titolo di rimborso delle spese di procedura, la somma di euro 50,00.

Per questi motivi, acquisito il parere preventivo di regolarità amministrativa del presente atto espresso dalla Responsabile del Servizio Corecom dr.ssa Primarosa Fini, il Corecom, all'unanimità

DELIBERA QUANTO SEGUE

1. Accoglie parzialmente l'istanza di X nei confronti della società Telecom Italia X per le motivazioni di cui in premessa.
2. La società Telecom Italia X è tenuta a disporre lo storno di quanto illegittimamente fatturato al X in relazione al pc Toshiba, per un totale di euro 1.224,00 (milleduecentoventiquattro/00), oltre IVA.
3. La società Telecom Italia X è tenuta a pagare in favore dell'istante, oltre alla somma di euro 50,00 (cinquanta/00) per le spese di procedura, il seguente importo, maggiorato degli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza:
 - I. euro 1.800,00 (milleottocento/00) a titolo di indennizzo per l'interruzione della linea telefonica e fax n. X per il periodo da maggio 2012 a settembre 2012.
4. La società Telecom Italia X è tenuta, altresì, a comunicare a questo ufficio l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito web del Corecom e dell'Autorità.

Il Segretario
Dott.ssa Primarosa Fini

La Presidente
Prof.ssa Giovanna Cosenza